



0008824-13/03/2015-SCCLA-Y31PREV-A



10 APR 2015

Reg. ... foglio 1356  
Cons. Riccardo ... NRE*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**di concerto con**il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'articolo 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'articolo 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che le somme eventualmente residue dagli importi di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 ed all'articolo 1, comma 2 del predetto decreto-legge n. 16 del 2005 sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con cui, in attuazione dell'art.1 del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

TENUTO CONTO degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2012, pubblicato sul sito internet del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2011, sono stati

A



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato articolo 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 1426 del 5 dicembre 2013 dell'azienda CTP-Compagnia Trasporti Pubblici Napoli s.p.a., con sede legale in Napoli, via Ponte dei Francesi n. 37, partita iva n. 01569570631 con cui la stessa autodenunciava, a causa di un errore informatico nel calcolo delle assenze per malattia dei dipendenti, l'errata istanza e conseguentemente l'indebita percezione, in riferimento all'anno 2009, di 1.144.796,54 euro in luogo di 931.485,17 euro;

CONSIDERATO che, dall'importo di 779.235,51 euro spettanti alla stessa CTP per l'anno 2011, è stato sottratto l'importo di 213.311,37 euro, quale differenza tra l'erronea e la corretta istanza summenzionate;

RILEVATO, pertanto, che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie, entro i termini stabiliti dal predetto comunicato, è stato quantificato un onere totale pari a 53.454.972,86 euro;

VISTA la nota prot. n. 6670 del 12 dicembre 2014, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, a 53.454.972,86 euro;

PRESO ATTO che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2011;

RITENUTO pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

RITENUTO di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

*h*



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DECRETA

Articolo 1

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il proprio comunicato del 2 marzo 2012, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2011, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 16.2.2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Am 9/15*

**TOTALE ITALIA**

Legge 23.12.2005 n°266 art.1 c.273

**INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2011**

REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE SOSTENUTO	% RIPARTIZIONE	SOMMA DA EROGARE
1 ABRUZZO	10	871.442,95	-	871.442,95
1 BASILICATA	12	141.792,51	-	141.792,51
1 CALABRIA	18	891.197,55	-	891.197,55
1 CAMPANIA	31	6.908.531,88	-	6.908.531,88
1 EMILIA ROMAGNA	48	2.910.998,76	-	2.910.998,76
1 FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.127.085,65	-	1.127.085,65
1 LAZIO	34	11.330.207,97	-	11.330.207,97
1 LIGURIA	7	2.202.111,49	-	2.202.111,49
1 LOMBARDIA	53	8.098.233,49	-	8.098.233,49
1 MARCHE	21	563.774,65	-	563.774,65
1 MOLISE	6	111.402,48	-	111.402,48
1 PIEMONTE	36	4.352.804,63	-	4.352.804,63
1 PUGLIA	19	3.419.558,95	-	3.419.558,95
1 SICILIA	26	3.162.122,00	-	3.162.122,00
1 TOSCANA	22	3.019.472,59	-	3.019.472,59
1 UMBRIA	3	838.413,40	-	838.413,40
1 VENETO	26	3.505.821,91	-	3.505.821,91
17 Totale Regioni	378	53.454.972,86	-	53.454.972,86

**TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2011**

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE RIMBORSO	53.454.972,86
STANZIAMENTO TOTALE	53.454.972,86

